

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI CORSI PER MASTER UNIVERSITARIO, CORSI DI PERFEZIONAMENTO E CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERMANENTE

Art. 1 – Definizione

1. L'Università promuove secondo la normativa vigente:

- **Corsi di master di primo e secondo livello:** corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e continua, che prevedono il rilascio di un master di primo o secondo livello ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, articolo 3 comma 9.

I corsi per master universitario, d'ora innanzi master, costituiscono percorsi formativi diretti ad offrire al laureato conoscenze e competenze in ambito professionale e/o in specifici settori dello stesso”.

- **Corsi di master specialistici per le professioni sanitarie:** corsi che tengano conto della necessità di progressione delle conoscenze e competenze da raggiungere ai diversi livelli formativi per sviluppare competenze professionalizzanti riferite a specifici processi o tecniche pratiche.
- **Corsi di perfezionamento:** corsi che provvedono allo sviluppo e all'addestramento di competenze e capacità di livello superiore;
- **Corsi di aggiornamento:** iniziative formative di aggiornamento professionale e corsi specifici per determinate categorie professionali.

2. L'Ateneo può istituire corsi in base ad appositi accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale ed internazionale. Tali corsi potranno essere altresì attivati in collaborazione con Enti esterni, pubblici e privati, sulla base di apposite convenzioni.

Art. 2 – Istituzione ed attivazione di un nuovo master

1. La proposta di istituzione di un nuovo master deve essere presentata, nei termini annualmente definiti nelle Linee Guida per la presentazione delle nuove proposte, da una struttura didattica o di ricerca, e deliberata dal Dipartimento di relativa afferenza. Successivamente deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere favorevole del Senato Accademico.

2. La proposta di istituzione deve essere inviata al Servizio Post Laurea, che ne eseguirà la verifica di conformità, prima della formale approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento a cui afferisce il proponente. La delibera del Consiglio di Dipartimento costituisce, insieme alla proposta, parte integrante della documentazione che verrà sottoposta al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

3. La proposta deve essere redatta secondo uno schema-tipo, indicato dall'Amministrazione, contenente:

- a. obiettivi formativi, sbocchi professionali e attrattività del corso, anche in relazione al particolare settore occupazionale cui il corso si riferisce;

- b. ordinamento didattico;
 - c. modalità di erogazione della didattica (in presenza, on line o mista);
 - d. modalità di valutazione dell'apprendimento;
 - e. modalità di valutazione del master;
 - f. modalità di conseguimento del titolo;
 - g. risorse di docenza;
 - h. composizione del Collegio Docenti, ed eventuale Advisory Board;
 - i. requisiti di ammissione;
 - j. struttura dell'Ateneo cui compete la gestione organizzativa e amministrativo- contabile;
 - k. risorse finanziarie e relativo piano di utilizzo;
 - l. enti e società che eventualmente si impegnano a sostenere l'iniziativa e relative modalità di intervento.
4. Il master deve disporre di strutture, personale, attrezzature e spazi adeguati per tutta la durata dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività didattiche. In fase di analisi delle proposte, verrà verificato il rispetto di alcuni requisiti di qualità, annualmente definiti nelle Linee Guida per la presentazione delle proposte, condizione indispensabile per l'inserimento della proposta nell'offerta formativa.
5. L'istituzione del master ha validità per tre edizioni consecutive del master stesso, a meno che intervengano modifiche sostanziali nella proposta come specificato all'articolo 3. A conclusione delle tre edizioni il master dovrà essere presentato come nuova proposta ai sensi dell'articolo 1 comma 1.

Art. 3–Attivazione di un nuovo master precedentemente istituito

1. La richiesta di rinnovo di un master precedentemente istituito deve essere presentata, nei termini annualmente definiti nelle Linee Guida per la presentazione delle proposte, dal Direttore del Dipartimento di afferenza del master.

2. Alla richiesta di rinnovo, che attesta che non sussistono modifiche sostanziali alla proposta precedente istituita, deve essere allegata:

- una breve relazione sui risultati dei questionari di valutazione e sugli esiti occupazionali delle ultime edizioni del master, ovvero delle attività già svolte in caso di corso non ancora concluso;
- l'estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento in caso di modifiche dei seguenti articoli:

ART. 6 – DOCENTI

ART. 8 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE

Si precisa che in caso di modifiche negli altri articoli è necessario presentare una richiesta di nuova istituzione secondo quanto indicato all'articolo 2.

Art. 4 – Organi del MASTER



1. Sono organi del master il Coordinatore, il Collegio dei docenti e, se costituito, il Comitato di indirizzo o Advisory Board.
2. Il Collegio dei docenti è costituito da non meno di tre componenti, di cui almeno due afferenti all'Università di Pavia. Il Collegio nomina al proprio interno tra i docenti di ruolo, un Coordinatore, che lo presiede ed è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del corso. Il Coordinatore può nominare un Vice-coordinatore, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Il Coordinatore nel frattempo collocato a riposo prosegue il suo mandato sino alla conclusione del master.
3. Può essere istituito un Comitato di indirizzo, o Advisory Board, composto da docenti universitari ed esponenti delle categorie produttive e degli enti partecipanti, al fine di consentire un miglior raccordo con il mondo del lavoro.

Art. 5 – Docenza

1. La struttura proponente, nell'ambito della propria programmazione didattica, definisce l'impegno didattico dei docenti dell'Ateneo nel master.
2. Di norma non più del 50% delle attività didattiche può essere affidato a docenti universitari; il corpo docente del master può comprendere, oltre a docenti dell'Ateneo, docenti di Università italiane o estere, nonché esperti esterni, onde garantire il collegamento con il mondo del lavoro e delle imprese e l'aggiornamento professionale.

Art. 6 – Requisiti di ammissione

1. Per accedere ai master di primo livello occorre essere in possesso della laurea, anche conseguita sulla base degli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99, ovvero di altro titolo equipollente ai sensi della vigente normativa. Per accedere ai master di secondo livello occorre essere in possesso della laurea specialistica/magistrale, della laurea conseguita sulla base degli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99 ovvero di altro titolo equipollente ai sensi della vigente normativa.

L'idoneità di titoli di studio conseguiti all'estero è valutata dal Collegio dei docenti sulla base della documentazione presentata dal candidato in fase di iscrizione al concorso.

2. Non è consentita la contemporanea iscrizione ad un master e a corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato, di specializzazione, di abilitazione per l'insegnamento nonché la titolarità di assegni di ricerca.
3. I master sono corsi di studio a numero programmato; il numero massimo e minimo di posti per ciascun corso viene dichiarato nella proposta di attivazione. Il numero minimo di iscritti regolari per attivare il master non può comunque essere inferiore a 7.

Nel caso in cui il numero di aspiranti sia superiore al numero massimo previsto verrà effettuata, da parte di una commissione composta dal coordinatore e da due docenti del corso, una selezione secondo le modalità indicate nella proposta di attivazione.

Art. 7 – Durata

I master hanno, di norma, durata non superiore all'anno, ma possono avere anche durata biennale. Il master si conclude quando lo studente abbia acquisito, di norma, almeno 60 CFU per quelli di durata annuale e almeno 120 CFU per quelli di durata biennale. Il Collegio dei docenti può comunque procedere all'eventuale riconoscimento di CFU precedentemente acquisiti.

Non sono previste di norma abbreviazioni di corso, sospensioni e trasferimenti presso altre sedi universitarie in master analoghi.

3. L'esame di diploma deve essere sostenuto entro lo stesso anno accademico di attivazione nel caso di master annuali, entro l'ultima annualità attivata nel caso di master biennali.

Art. 8 – Attività formative e frequenza

1. I master sono comprensivi di attività di didattica frontale (ovvero erogata a distanza), esercitazioni di laboratorio e tirocinio pratico oltre allo studio individuale.

2. Le attività di laboratorio e di tirocinio, cui deve essere riservato un adeguato numero di CFU, svolte all'esterno dell'ateneo sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate con Enti ed aziende interessati tramite schema tipo approvato dall'Ateneo.

A tal fine il Collegio dei docenti individua uno o più referenti sia per il coordinamento delle attività sia per gli aspetti organizzativi e la stipula delle convenzioni.

3. La partecipazione da parte degli iscritti alle varie attività formative è obbligatoria per almeno il 75% del monte ore complessivamente previsto.

Art. 9 – Conseguimento del titolo

1. Il conseguimento del master è subordinato al superamento di una prova finale di accertamento delle competenze e conoscenze acquisite, le cui modalità sono definite nella proposta di istituzione. I candidati sono ammessi all'esame finale previa delibera del Collegio dei Docenti.

2. Il Collegio dei docenti può altresì prevedere prove intermedie. Potrà inoltre stabilire l'eventuale inserimento di giudizi di merito e/o di valutazione della prova finale, le cui regole di determinazione saranno anch'esse specificate nella proposta di istituzione.

3. A coloro che abbiano svolto tutte le attività previste, garantito la frequenza obbligatoria entro i limiti previsti dall'Art. 7 c. 3 e superato la prova finale, viene rilasciato il diploma di master di primo o di secondo livello.

4. Per il rilascio del diploma di master i candidati, prima del sostenimento della prova finale, presentano apposita richiesta per via telematica ed effettuano il versamento stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - Finanziamenti



La copertura finanziaria dei master è assicurata dai contributi degli iscritti nonché da eventuali erogazioni, a ciò specificatamente destinate, di enti e soggetti esterni. Non possono essere previsti oneri finanziari a carico del bilancio dell'Università.

Il piano finanziario del master potrà riservare una quota a favore della struttura a cui è affidata la gestione amministrativo-contabile.

L'Amministrazione universitaria trattiene a favore del bilancio universitario una quota di contributi dei partecipanti, nella percentuale definita dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'annuale delibera sulla contribuzione.

Contestualmente, il Consiglio di Amministrazione stabilisce anche quanta parte della quota sia da destinare al fondo comune di Ateneo.

Il piano finanziario dovrà prevedere altresì la programmazione dei costi corrispondenti ai compensi destinati al personale tecnico amministrativo impegnato nell'organizzazione e nella gestione del master.

L'importo di tale compenso sarà commisurato al numero di ore destinate ad attività di supporto del master, svolte al di fuori del normale orario di servizio. Il compenso orario (comprensivo di lordo dipendente, IRAP e Ritenuta Tesoro) sarà calcolato in base alle tabelle stipendiali adottate dall'Ateneo per ciascuna categoria.

Art. 11 – Gestione organizzativa e amministrativo - contabile

1. La gestione organizzativa e amministrativo-contabile del master è affidata al Dipartimento cui afferisce il Coordinatore (nel seguito Segreteria Organizzativa) ovvero ad altre strutture all'uopo costituite (Consorti o Centri).

2. Alla Segreteria Organizzativa è altresì attribuita:

- la gestione della procedura di attivazione delle convenzioni di tirocinio tramite schema tipo approvato dall'Ateneo e di gestione dei tirocini stessi.
- la gestione delle autorizzazioni per incarichi di docenza di personale afferente ad altri Atenei

Art. 12 – Chiusura del master

1. A conclusione di tutte le attività e sostenuta la prova finale, il Collegio docenti dichiara chiuso il master e, al fine del rilascio della pergamena e di qualsiasi altra certificazione agli aventi diritto, trasmette gli atti al Servizio Post Laurea.

Il Coordinatore redige infine una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

Art. 13 – Corsi di perfezionamento

1. L'Università promuove, ai sensi della normativa vigente, corsi di perfezionamento, di durata di norma non superiore ad un anno, aperti a chi abbia conseguito la laurea, la laurea specialistica/magistrale o altro titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo.

2. Essi consentono il conseguimento di un attestato di frequenza rilasciato dal Direttore del corso. Nel caso in cui l'ordinamento del corso preveda un esame finale, se ne farà espressa menzione nell'attestato.
3. I corsi di perfezionamento non prevedono incompatibilità di contemporanea iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato, di specializzazione, di abilitazione all'insegnamento nonché la titolarità di assegni di ricerca.
4. Per tutto quanto non diversamente indicato, anche in riferimento all'istituzione/attivazione, valgono per analogia le regole previste per i master.

Art. 14 – Corsi di aggiornamento e formazione permanente

1. Per rispondere a specifiche esigenze del mercato del lavoro o per offrire specifiche competenze professionali, l'Università può altresì promuovere corsi di aggiornamento e formazione permanente di durata di norma non superiore ad un anno, aperti a chi, di norma, abbia conseguito la laurea, la laurea specialistica/magistrale o altro titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo.
2. Essi consentono il conseguimento di un attestato di frequenza rilasciato dal Direttore del corso.
3. I corsi di aggiornamento e formazione permanente non prevedono incompatibilità di contemporanea iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato, di specializzazione, di abilitazione all'insegnamento nonché la titolarità di assegni di ricerca.
4. Per tutto quanto non diversamente indicato, anche in riferimento all'istituzione/attivazione, valgono per analogia le regole previste per i master.

Art. 15 – Uditori

1. Il Collegio docenti/Direttore di corso hanno facoltà di ammettere alla frequenza uditori, di norma nella percentuale massima del 10% del numero di immatricolati.
2. Gli uditori non sostengono esami e verifiche di profitto, non conseguono crediti e non sono soggetti a obblighi di frequenza minima. Agli uditori è rilasciata apposita attestazione.
3. Per gli uditori è prevista una contribuzione ridotta, definita nella proposta di istituzione.